



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 527 DEL 26/07/2018

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: OGGETTO: RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ
PAESAGGISTICA PROT. 2291 DEL 2017 - DETERMINAZIONI IN MERITO
ALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PAESISTICA**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Visti:

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s. m. e i.;
- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 " Legge per il Governo del territorio" e s. m. e i.;
- la D.G.R. IX 2727 del 22/12/2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 – Contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006";

Considerato che:

- l'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela;
- l'art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 prevede, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, le sanzioni alternative della rimessione in pristino a spese del trasgressore o del pagamento - a titolo di sanzione - di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da determinarsi previa perizia di stima;
- l'art. 181, del D.Lgs. n. 42/2004 dopo aver stabilito - ai commi 1 e 1-bis - specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede - al comma 1-ter - che, "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167", le sanzioni penali non si applicano "qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica", secondo le procedure di cui al successivo comma 1-quater, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter;
- il comma 1-quater dell'art.181 descrive il procedimento per l'acquisizione del giudizio di compatibilità;
- secondo la norma citata, l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria deve venire quantificata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto

Pagina 1 di 5 - Det. N. 527 del 26/07/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

conseguito, somma da determinarsi mediante perizia di stima;

- l'art. 83 della L.R. 12/2005 (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio) dispone che l'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.
- il punto 5.2 della D.G.R. IX / 2727 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006" prevede che la procedura possa concludersi con un accertamento favorevole e, nel caso, si applica una sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito (perizia di stima a cura dell'Ente titolare della funzione paesaggistica) mediante la trasgressione;
- Qualora non vi sia né un "danno ambientale" né un "utile conseguito", la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dovrà essere quantificata nella misura stabilita dall'art. 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. 2291/2017 di U.P., in atti;

ATTESO CHE a seguito della certificazione di assenza di danno ambientale è possibile procedere all'emissione degli accertamenti di compatibilità paesaggistica richiesti;

VISTO, relativamente all'importo dell'indennità pecuniaria, l'art. 83 della L.R. 11.03.2005, n. 12, "Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio" che dispone al c.1 che "L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro";

DATO ATTO che trattandosi di elementi di arredo esterno che non incrementano il valore dell'immobile né per valore dei materiali utilizzati, facilmente deperibili, né per gli usi cui sono destinati, che non sono tali da procurare ricavi al proprietario, non si individua un significativo profitto inteso come "differenza" tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa, o "vantaggio economico che il trasgressore ritrae dall'opera, a prescindere dal momento in cui interviene la scoperta o l'auto-denuncia ovvero dalla data di ultimazione" (TAR Brescia n.00388-2008 Reg.Sen, N.00004/2006 Reg.Ric.);

VISTA la precedente determinazione 596/2017, relativa a richieste analoghe;

RITENUTO pertanto, anche alla luce dei pareri della Commissione del Paesaggio, in atti, sulle singole istanze, che l'importo della sanzione paesistica vada stabilito nella misura minima di € 500,00 (euro cinquecento,00) di cui all'art. 83, c.1 della L.R. 12/2005 e s.m. ed i.;

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 11 del 30.12.2017 – Prot. n. 30771 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la Delibera di Giunta comunale n. 29 del 08/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento della proposta di documento unico di programmazione (D.U.P.) – per il periodo 2018/2020 "
- la Delibera di C.C. n. 16 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020";
- la Delibera di C.C. n. 17 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
- la Delibera di G.C. n. 49 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione(P.E.G.)- Anni 2018-2020";
- la Delibera di G.C. n. 120 del 19/05/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018/20";
- la Delibera di G.C. n. 125 del 25/05/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifica piano esecutivo PEG anni 2018/2020";
- la Delibera di G.C. n. 146 del 13/06/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 1 E 4 DEL D.LGS. 267/2000) E CONTESTUALE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA"
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);

DETERMINA

1. **Di applicare**, per i motivi indicati in premessa, al richiedente di cui al prot. 2291/2017 di U.P., per l'accertamento di compatibilità paesaggistica la sanzione di €/cad 500,00 (cinquecento,00);
2. **Di accertare** l'entrata di € 500,00 al cap. 0405001 "Entrate da concessioni edilizie";

Titolo	Tip	Cat	Capitolo/Art
40	0500	01	0405001

3. **Di dare atto che** relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

4. **Di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 527 DEL 26/07/2018

**OGGETTO: OGGETTO: RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ
PAESAGGISTICA PROT. 2291 DEL 2017 - DETERMINAZIONI IN MERITO
ALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PAESISTICA**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)